



COMUNE DI REANA DEL ROJALE

PROVINCIA DI UDINE

N. 6589 di protocollo

Reana, 30 maggio 2019

DECRETO N. 3/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA.

IL SINDACO

Esaminato l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che *"Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dei rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali"*;

Richiamato l'art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che il Segretario comunale *"esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia"*;

Esaminato l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni il quale dispone che gli enti locali provvedono all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Rilevato che l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni nel definire il principio in base al quale i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, elenca i compiti e le funzioni attribuite alla dirigenza;

Esaminato l'art. 109 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di *"Conferimento di funzioni dirigenziali"*, ed in particolare il comma 2, che disciplina gli incarichi per gli enti privi di qualifiche dirigenziali;

Rilevato che struttura organizzativa dell'Ente è articolata in quattro distinte Aree funzionali, come definite dalla Giunta comunale n. 12 del 31.01.2019, nonché deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 16.05.2019 di approvazione del Piano della Prestazione 2019 – 2021;

Ravvisata la necessità di nominare il titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva;

Richiamato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevato che per quanto previsto dalla disciplina contrattuale vigente in materia di trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa si fa riferimento al combinato disposto dell'articolo 7 del CCRL 26.11.2004 4 dell'articolo 44 del CCRL 7.12.2006;

Richiamato il Contratto Collettivo Regionale del Lavoro del Personale degli Enti Locali, non dirigente, ed esaminati, in particolare, gli articoli 31,32,33 e 34 del citato contratto:

- l'articolo 31 disciplina le posizioni organizzative in enti con qualifiche dirigenziali, stabilendo che possono essere attribuite esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D con incarico a termine;
- l'articolo 32 disciplina le modalità di conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative in enti con dirigenti;
- l'articolo 33 definisce il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa componendolo in retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, precisando che assorbe le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di cui all'art. 18, legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 72, DPR n. 268/87, che limitatamente a tal fine resta operante, all'art. 59, lett. p), del D. Lgs. 446/97, allo straordinario elettorale e referendario, nonché ai compensi ISTAT per attività comunque svolte al di fuori del normale orario di lavoro, Il citato articolo fissa le modalità di graduazione della retribuzione di posizione e quantifica in percentuale la retribuzione di risultato;
- l'articolo 34 detta disposizioni in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche e disciplina, semplificando le procedure, le modalità di individuazione delle posizioni organizzative ed il conferimento delle funzioni dirigenziali ai Responsabili dei Servizi. L'articolo stabilisce che le funzioni di cui al T.U.E.L. sono, nell'ambito delle risorse a carico del bilancio, affidate con provvedimento del Sindaco, esclusivamente a personale classificato nella categoria D ed, eccezionalmente, e con atto specificamente ed adeguatamente motivato in ordine alla particolare situazione organizzativa e funzionale dell'Ente, a personale classificato nella categoria C, cui sia stata affidata la titolarità di una posizione organizzativa come individuate nell' art. 31;

Tenuto conto:

- della complessità e numerosità dei servizi/uffici di pertinenza dell'area in oggetto;
- della necessità di dover garantire la funzionalità dei servizi/uffici, in autonomia, con efficacia, efficienza ed economia;
- delle esperienze personali e professionali maturate nel tempo;

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. di nominare il geom. Pugnale Bruno, Categoria D, posizione economica D 3, Responsabile Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva del Comune di Reana del Rojale;
2. di attribuire tale posizione dal 30.05.2019 e fino alla fine del mandato del Sindaco;
3. di confermare l'indennità di posizione nella misura fissata nel precedente decreto di nomina;
4. di riservarsi di modificare, integrare, revocare con atto motivato il presente provvedimento;



COMUNE DI REANA DEL ROJALE

PROVINCIA DI UDINE

5. di precisare che il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa svolge tutti i compiti previsti ed applica gli istituti disciplinati dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali, garantendo, qualora richiesto, la presenza alle sedute degli organi collegiali comunali e la partecipazione alle riunioni delle commissioni comunali;
6. di consegnare copia del presente decreto all'interessato ed al Responsabile dell'Area Economico finanziaria;
7. di stabilire che il sostituto, in caso di assenza o impedimento del titolare, è il Segretario Comunale.

Copia del presente atto è altresì depositata presso l'ufficio Segreteria del Comune di Reana del Rojale.

Avverso il presente provvedimento l'interessato può ricorrere al tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, qualunque soggetto ritenga il provvedimento illegittimo e si ritenga direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.



IL SINDACO
Dott. Emiliano CANCIANI



COMUNE DI REANA DEL ROJALE

PROVINCIA DI UDINE

N. 6587 di protocollo

Reana, 30 maggio 2019

DECRETO N. 1/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA AMMINISTRATIVA.

IL SINDACO

Esaminato l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che *"Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dei rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali"*;

Richiamato l'art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che il Segretario comunale *"esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia"*;

Esaminato l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni il quale dispone che gli enti locali provvedono all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Rilevato che l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni nel definire il principio in base al quale i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, elenca i compiti e le funzioni attribuite alla dirigenza;

Esaminato l'art. 109 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni *"in materia di Conferimento di funzioni dirigenziali"*, ed in particolare il comma 2, che disciplina gli incarichi per gli enti privi di qualifiche dirigenziali;

Rilevato che struttura organizzativa dell'Ente è articolata in quattro distinte Aree funzionali, come definite con la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 31.01.2019, nonché deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 16.05.2019 di approvazione del Piano della Prestazione 2019 – 2021;

Ravvisata la necessità di nominare il titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa;

Richiamato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevato che per quanto previsto dalla disciplina contrattuale vigente in materia di trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa si fa riferimento al combinato disposto dell'articolo 7 del CCRL 26.11.2004 4 dell'articolo 44 del CCRL 7.12.2006;

Richiamato il Contratto Collettivo Regionale del Lavoro del Personale degli Enti Locali, non dirigente, ed esaminati, in particolare, gli articoli 31,32,33 e 34 del citato contratto:

- l'articolo 31 disciplina le posizioni organizzative in enti con qualifiche dirigenziali, stabilendo che possono essere attribuite esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D con incarico a termine;
- l'articolo 32 disciplina le modalità di conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative in enti con dirigenti;
- l'articolo 33 definisce il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa componendolo in retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, precisando che assorbe le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di cui all'art. 18, legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 72, DPR n. 268/87, che limitatamente a tal fine resta operante, all'art. 59, lett. p), del D. Lgs. 446/97, allo straordinario elettorale e referendario, nonché ai compensi ISTAT per attività comunque svolte al di fuori del normale orario di lavoro, Il citato articolo fissa le modalità di graduazione della retribuzione di posizione e quantifica in percentuale la retribuzione di risultato;
- l'articolo 34 detta disposizioni in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche e disciplina, semplificando le procedure, le modalità di individuazione delle posizioni organizzative ed il conferimento delle funzioni dirigenziali ai Responsabili dei Servizi. L'articolo stabilisce che le funzioni di cui al T.U.E.L. sono, nell'ambito delle risorse a carico del bilancio, affidate con provvedimento del Sindaco, esclusivamente a personale classificato nella categoria D ed, eccezionalmente, e con atto specificamente ed adeguatamente motivato in ordine alla particolare situazione organizzativa e funzionale dell'Ente, a personale classificato nella categoria C, cui sia stata affidata la titolarità di una posizione organizzativa come individuate nell' art. 31;

Tenuto conto:

- della complessità e numerosità dei servizi/uffici di pertinenza dell'area in oggetto;
- della necessità di dover garantire la funzionalità dei servizi/uffici, in autonomia, con efficacia, efficienza ed economia;
- delle esperienze personali e professionali maturate nel tempo;

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. di nominare la dott. ssa Sandri Moira, Categoria D, posizione economica D 4, Responsabile Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa del Comune di Reana del Rojale;
2. di attribuire tale posizione dal 30.05.2019 e fino alla fine del mandato del Sindaco;
3. di confermare l'indennità di posizione nella misura fissata nel precedente decreto di nomina;
4. di riservarsi di modificare, integrare, revocare con atto motivato il presente provvedimento;



COMUNE DI REANA DEL ROJALE

PROVINCIA DI UDINE

5. di precisare che il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa svolge tutti i compiti previsti ed applica gli istituti disciplinati dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali, garantendo, qualora richiesto, la presenza alle sedute degli organi collegiali comunali e la partecipazione alle riunioni delle commissioni comunali;
6. di consegnare copia del presente decreto all'interessato ed al Responsabile dell'Area Economico finanziaria;
7. di stabilire che il sostituto, in caso di assenza o impedimento del titolare, è il Segretario Comunale.

Copia del presente atto è altresì depositata presso l'ufficio Segreteria del Comune di Reana del Rojale.

Avverso il presente provvedimento l'interessata può ricorrere al tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, qualunque soggetto ritenga il provvedimento illegittimo e si ritenga direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.



IL SINDACO
Dott. Emiliano CANSIANI



COMUNE DI REANA DEL ROJALE

PROVINCIA DI UDINE

N. 6588 di protocollo

Reana, 30 maggio 2019

DECRETO N. 2/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI.

IL SINDACO

Esaminato l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che *"Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dei rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali"*;

Richiamato l'art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che il Segretario comunale *"esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia"*;

Esaminato l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni il quale dispone che gli enti locali provvedono all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Rilevato che l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni nel definire il principio in base al quale i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, elenca i compiti e le funzioni attribuite alla dirigenza;

Esaminato l'art. 109 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di *"Conferimento di funzioni dirigenziali"*, ed in particolare il comma 2, che disciplina gli incarichi per gli enti privi di qualifiche dirigenziali;

Rilevato che struttura organizzativa dell'Ente è articolata in quattro distinte Aree funzionali, come definite con la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 31.01.2019, nonché deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 16.05.2019 di approvazione del Piano della Prestazione 2019 – 2021;

Ravvisata la necessità di nominare il titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Economico Finanziaria e Tributi;

Richiamato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevato che per quanto previsto dalla disciplina contrattuale vigente in materia di trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa si fa riferimento al combinato disposto dell'articolo 7 del CCRL 26.11.2004 e dell'articolo 44 del CCRL 7.12.2006;

Richiamato il Contratto Collettivo Regionale del Lavoro del Personale degli Enti Locali, non dirigente, ed esaminati, in particolare, gli articoli 31,32,33 e 34 del citato contratto:

- l'articolo 31 disciplina le posizioni organizzative in enti con qualifiche dirigenziali, stabilendo che possono essere attribuite esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D con incarico a termine;
- l'articolo 32 disciplina le modalità di conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative in enti con dirigenti;
- l'articolo 33 definisce il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa componendolo in retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, precisando che assorbe le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di cui all'art. 18, legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 72, DPR n. 268/87, che limitatamente a tal fine resta operante, all'art. 59, lett. p), del D. Lgs. 446/97, allo straordinario elettorale e referendario, nonché ai compensi ISTAT per attività comunque svolte al di fuori del normale orario di lavoro, Il citato articolo fissa le modalità di graduazione della retribuzione di posizione e quantifica in percentuale la retribuzione di risultato;
- l'articolo 34 detta disposizioni in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche e disciplina, semplificando le procedure, le modalità di individuazione delle posizioni organizzative ed il conferimento delle funzioni dirigenziali ai Responsabili dei Servizi. L'articolo stabilisce che le funzioni di cui al T.U.E.L. sono, nell'ambito delle risorse a carico del bilancio, affidate con provvedimento del Sindaco, esclusivamente a personale classificato nella categoria D ed, eccezionalmente, e con atto specificamente ed adeguatamente motivato in ordine alla particolare situazione organizzativa e funzionale dell'Ente, a personale classificato nella categoria C, cui sia stata affidata la titolarità di una posizione organizzativa come individuate nell' art. 31;

Tenuto conto:

- della complessità e numerosità dei servizi/uffici di pertinenza dell'area in oggetto;
- della necessità di dover garantire la funzionalità dei servizi/uffici, in autonomia, con efficacia, efficienza ed economia;
- delle esperienze personali e professionali maturate nel tempo;

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. di nominare la dott. ssa Pascolo Stefania, Categoria D, posizione economica D 4, Responsabile Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Economico Finanziare e Tributi del Comune di Reana del Rojale;
2. di attribuire tale posizione dal 30.05.2019 e fino alla fine del mandato del Sindaco;
3. di confermare l'indennità di posizione nella misura fissata nel precedente decreto di nomina;
4. di riservarsi di modificare, integrare, revocare con atto motivato il presente provvedimento;



COMUNE DI REANA DEL ROJALE


PROVINCIA DI UDINE

5. di precisare che il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa svolge tutti i compiti previsti ed applica gli istituti disciplinati dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali, garantendo, qualora richiesto, la presenza alle sedute degli organi collegiali comunali e la partecipazione alle riunioni delle commissioni comunali;
6. di consegnare copia del presente decreto all'interessato ed al Responsabile dell'Area Economico finanziaria;
7. di stabilire che il sostituto, in caso di assenza o impedimento del titolare, è il Segretario Comunale.

Copia del presente atto è altresì depositata presso l'ufficio Segreteria del Comune di Reana del Rojale.

Avverso il presente provvedimento l'interessata può ricorrere al tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, qualunque soggetto ritenga il provvedimento illegittimo e si ritenga direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.



IL SINDACO
Dott. Emiliano CANCIANI